

Pubblicato il 27/06/2017

Sent. n. 492/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 941 del 2015, proposto da:

Edilizia Stentella s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia, con domicilio eletto presso lo studio Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Comune di Avigliano Umbro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso lo studio Donato Antonucci in Perugia, via XIV Settembre, 69;

per l'annullamento

- dell'atto prot. n. 0001817 del 17 aprile 2015 relativo a richiesta pagamento rata di saldo del contributo di costruzione, pari ad euro 9.212,10;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto possa occorrere: la nota del Comune di Avigliano Umbro prt. n. 2293 del 14 maggio 2013, la nota prot. n. 3024 del 26 giugno 2015 e la nota prot. n. 3690 del 3 agosto 2015;

- nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere lo scomputo degli oneri per la realizzazione della linea di collegamento ed installazione del metano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avigliano Umbro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2017 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 13 agosto 2015, successivamente trasposto innanzi all'intestato Tribunale con atto notificato in data 9 dicembre 2015, Edilizia Stentella s.n.c. ha chiesto l'annullamento dell'atto prot. n. 0001817 del 17 aprile 2015 con il quale il Comune di Avigliano Umbro ha chiesto alla ricorrente predetta il pagamento di euro 9.212,10 a titolo di saldo del contributo di costruzione.

1.1. Chiede altresì la ditta ricorrente l'accertamento del proprio diritto ad ottenere lo scomputo degli oneri di costruzione "per la realizzazione della linea di collegamento ed installazione del metano", sicché nulla sarebbe dovuto all'Amministrazione comunale in ordine a quanto dalla medesima chiesto a titolo di contributo di costruzione.

2. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il collegamento del gas metano costituirebbe un'opera di urbanizzazione primaria legittimante il ricalcolo del costo di costruzione scomputando dagli oneri di urbanizzazione la spesa affrontata per l'esecuzione della suddetta opera.
- 2.1. Sul piano normativo, ciò sarebbe supportato dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi del quale "Salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruzione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione".
3. Il Comune di Avigliano Umbro si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza cautelare n. 17/2016 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, alla luce della destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento edilizio e dell'assenza di qualsivoglia dimostrazione circa l'esistenza di pregiudizio grave ed irreparabile.
5. Alla pubblica udienza del giorno 23 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
- 6.1. Deve infatti rilevarsi che lo stesso art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, invocato da parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese, prevede espressamente che "A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (...), con le modalità e le garanzie stabilite dal comune (...)".
- 6.2. Ne consegue che per espressa previsione di legge il computo del costo di collegamento del gas dall'ammontare globale del contributo dovuto, può verificarsi solo nel caso in cui l'esecuzione dell'opera avvenga "con le modalità e le garanzie stabilite dal comune", ovvero per il tramite di un espresso atto di accettazione consensuale della stessa amministrazione a fronte dell'impegno del privato alla sua realizzazione.
- 6.3. Dalla documentazione versata in atti non risulta che le descritte modalità di scomputo siano state quantomeno concordate con l'amministrazione resistente o che questa abbia comunque modo assentito l'intervento in questione, sicché nulla può essere preteso da parte ricorrente a scomputo di quanto dovuto a titolo di contributo di urbanizzazione, anche in ragione del fatto che le norme urbanistico-edilizie applicabili all'area interessata dall'intervento in argomento non prevedono la possibilità di stipulare una convenzione con il comune per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, trattandosi di area a destinazione urbanistica B1 "zone di completamento".
7. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere

Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Enrico Mattei

IL PRESIDENTE

Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO